



13334/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/03/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI CONTI
- Dott. CARLO CITTERIO
- Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Dott. GAETANO DE AMICIS
- Dott. ALESSANDRA BASSI

- Presidente - N. **423**
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31788/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BF N. IL X 1984

avverso la sentenza n. 2770/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. **PAOLO CANEVELLI**
che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv. **STEFANIA BALARINI**, che ha
concluso per *l'accoglimento del ricorso*

Me

99

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 aprile 2014 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2008, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava BF responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 e lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, per essere stato trovato in possesso di dieci dosi da 0,6 grammi di cocaina con un principio attivo pari al 25%.

2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo due motivi di doglianza incentrati su violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, alla luce della novella legislativa rappresentata dal d.l. n. 146/2013, che ha reso ancor più labile il confine tra l'ipotesi lieve in esame e quella disciplinata dall'art. 75 del su citato d.P.R., nei confronti delle persone che, come nel caso in esame, risultino essere non spacciatori, ma assuntori abituali per la loro condizione di tossicodipendenza.

Si deduce, in particolare, che la Corte di merito ha ritenuto la configurabilità del reato in assenza di elementi sintomatici dello spaccio, ma sulla base dell'unico dato, erroneamente considerato come "insuperabile", del confezionamento della droga in singole bustine, senza tener conto del fatto che la stessa potesse costituire una piccola "scorta" ad uso personale del ricorrente, che peraltro aveva dimostrato di avere delle entrate, per il fatto di percepire un sussidio di disoccupazione e di vivere a carico dei suoi genitori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Secondo una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, dep. 19/03/2009, Rv. 242923), nei confronti dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in misura superiore ai limiti massimi indicati nel relativo decreto ministeriale non è possibile configurare alcuna presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, nè un'inversione dell'onere della prova, in quanto costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2.



I parametri indicati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1-*bis*, lett. a), del su citato d.P.R. al fine di apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" della droga (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell'azione), costituiscono criteri di valutazione probatoria che non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi perchè la condotta di detenzione sia ritenuta penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, o di confezioni plurime, ovvero di entrambe le situazioni, pertanto, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale (*ex multis*, v. Sez. 6, n. 40575 del 01/10/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241522; Sez. 6, n. 17899 del 29/01/2008, dep. 05/05/2008, Rv. 239932; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, dep. 19/03/2009, cit. 242923; v., inoltre, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, Rv. 260991).

Di tale quadro di principi la sentenza impugnata non ha fatto buon governo, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi del reato sulla base di un unico parametro - la suddivisione della sostanza in più dosi - il cui apprezzamento non è di per sé decisivo, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, ad inferirne sul piano probatorio la destinazione ad un uso non personale, avuto riguardo sia alla rilevata condizione soggettiva di assuntore di sostanze stupefacenti dell'imputato, sia alla non incompatibilità del su indicato dato ponderale con la prospettata possibilità di un utilizzo a fini meramente personali.

3. Al riguardo, peraltro, v'è da osservare che, qualora all'esito del giudizio di rinvio ritenga di confermare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la Corte d'appello dovrà comunque rideterminare l'entità del trattamento sanzionatorio nei suoi confronti applicato, valutando nel caso di specie la rilevanza *in favor rei* delle modifiche normative nelle more intervenute attraverso la introduzione dell'autonoma ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (prima, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. n. 10/2014, poi ex art. 1, comma 24-*ter*, lett. a), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 79), sanzionata dal legislatore con la previsione di ridotti, sia nel minimo che nel massimo, limiti edittali di pena detentiva e pecuniaria.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati



e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi in questa Sede statuiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, lì, 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis



Il Presidente

dr. Giovanni Conti

